



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 17/ s.s. 2023-2024

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini
Avv. Marco Lupo
Avv. Andrea Rossi

Presidente
Componente
Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **09/05/2024** con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I - Il procedimento a carico di Di Salvatore Stefano si basa sulla seguente accusa come formalizzata nell'atto di deferimento e cioè:

- che il procedimento indicato in oggetto veniva iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI il 5 dicembre 2023 a seguito della la decisione n. 6 del Tribunale federale (**doc. 01**) nella quale si rilevava che «con nota 23.02.2022 l'incolpato Di Salvatore ha trasmesso agli organi federali – e impropriamente ma con evidente scopo di diffondere giudizio negativo nei confronti della FIR a tutte le società affiliate – una cosiddetta "lettera aperta" dei genitori (di Ramiro Finco, giocatore gravemente infortunatosi in occasione di una gara, n.d.r.) contenente espressioni di critica aspra e accusatoria con attribuzione di colpe, di cinismo e di indifferenza nei confronti della Federazione e in particolare del Presidente. Lettera scritta e firmata dai genitori dal FINCO ma diffusa dal Di Salvatore a tutte le Società italiane con evidente intento di incidere sulla reputazione della FIR e del suo Presidente nei confronti del mondo rugbistico, costituisce senza dubbio condotta palesemente contraria all'obbligo sancito nell'art. 21 del rdg.»; e quindi per aver diffuso a tutte le società affiliate una lettera aperta" del seguente tenore

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

- che nella lettera dell'Avv. Di Salvatore è testualmente riportato quanto segue:
*Egregio Presidente, in merito alla nota in oggetto, purtroppo appresa indirettamente non essendo tra i destinatari, mi permetto di dissentire per iscritto **essendomi negato immotivatamente l'opportuno leale rapporto con il vertice federale**; ad ogni modo, ignaro che le Relazioni AIR, prodotte per l'infortunio occorso la scorsa stagione sportiva al giocatore Ramiro FIN CO della società Rugby Viadana 1970, " .. non sono mai state prese in considerazione ... ' : sono a rinnovare la richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà e di rimborso delle spese sostenute nei primi 284 giorni di cure e pari ad € 38.404,34 (relative alla fase italiana), richiesta mai inoltrata " .. in nome della Federazione Italiana Rugby ... " ma sempre in nome e per conto del giocatore infortunato.*

Ramiro FINCO ci ha delegato alla trattazione del suo sinistro sportivo, così come centinaia di giocatori, nonostante " .. da molti mesi l'AIR non ha più mandato dalla FIR per la gestione delle polizze assicurative e degli infortuni ... ", la FIR, infatti, con comunicazione via e.mail, ha incautamente 'congelato' la preziosa collaborazione fatta di competenza, passione, disponibilità e professionalità, a beneficio del mondo del rugby italiano -giocatori/ società e la stessa FIR -, portata avanti dalla scrivente Associazione con la trattazione di più di 50.000 sinistri sportivi e relative interviste, corredate da accurate statistiche e preziose informazioni, un patrimonio di dati raccolti in forma anonima, che ci raccontano le modalità e le conseguenze degli infortuni sportivi, occorsi nel gioco del rugby nel nostro Paese, a servizio di ricerche e studi in medicina dello sport utili a fini preventivi ... peccato!

In attesa di cortese riscontro, allego di seguito alla presente la "Carta abierta" dei Signori Alfredo e Alejandra FIN CO, i genitori di Ramiro, e porgo cordiali saluti.

- che nella lettera aperta sottoscritta dai genitori del giocatore, allegata alla lettera dell'Avv. Di Salvatore, si legge testualmente:

Lettera aperta

Questa è in verità la storia del nostro soggiorno di 9 mesi a Roma, affiancando nostro figlio RAMIRO FINCO.

Due settimane dopo l'arrivo in Italia, abbiamo ricevuto una telefonata dal Presidente FIR, che esprimeva la sua preoccupazione per la condizione di nostro figlio e la nostra, assicurandoci che non dovevamo preoccuparci di



TRIBUNALE FEDERALE

nulla, che avremmo avuto tutto il supporto della Federazione, e che di fronte a qualsiasi problema avremmo comunicato con lui; parole di grande conforto per due genitori devastati, con un figlio in coma, in un altro paese, senza padronanza della lingua e senza sapere cosa ci aspettava; che altro dire ...

I problemi si sono presentati e, a seguito della sua offerta di aiuto, abbiamo parlato con la sua segretaria, che ci ha sempre trattato molto gentilmente, dandoci la stessa risposta: "il Dottore è in riunione, quando si libera vi richiama".

Tre volte ci sono bastate per farci capire che erano altri i problemi che doveva affrontare.

Dopo vari mesi, con Ramiro già in riabilitazione presso la Fondazione Santa Lucia grazie all'interessamento di Stefano Di Salvatore (Presidente dell' AIR), abbiamo ricevuto la telefonata della segretaria del Presidente FIR che ci fissava un appuntamento al centro di riabilitazione per farci conoscere finalmente con il Sig. Presidente e, in ultimo, per fargli conoscere nostro figlio; questo è accaduto alla fine del mese di agosto, a 5 mesi dall'infortunio subito da Ramiro; ovviamente sono stati solo 5 minuti e una foto, perché doveva partecipare a una riunione sicuramente più importante ... Quello è stato il nostro ultimo contatto in Italia.

Stranamente, a un mese dal nostro ritorno in Argentina, Sig. Presidente, Lei si è ricordato di nuovo di noi per chiederci di inviarle una mail di richiesta a rimborso di quanto speso in Italia, di quello che abbiamo sostenuto quasi dall'inizio attraverso il Rugby Viadana (club per il quale giocava Ramiro), che inizialmente ci ha guidato insieme all' AIR (Stefano di Salvatore) in quello che dovevamo fare, visto che, come può immaginare, per noi era un argomento del tutto sconosciuto; comunque ...

*La verità è che, dopo tutto quello che abbiamo passato, fa male leggere tante pubblicazioni tendenziose e offensive, fa male all'anima, poiché, nonostante tutto, crediamo che "QUALSIASI COSA TU DICA, SEI QUELLO CHE FAI", e la verità, **la nostra verità inconfutabile è che:***

- ***Quando abbiamo dovuto gestire il trasferimento al "Santa Lucia", LA FIR NON C'ERA.***
- ***Quando abbiamo dovuto gestire ed acquistare gli apparecchi ortopedici, LA FIR NON C'ERA.***

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

- **Quando il Dott. Salvia (Direttore Sanitario del Santa Lucia) ha dovuto spiegarci la situazione e la riabilitazione possibile per Ramiro, LA FIR NON C'ERA.**
- **Quando Ramiro stava per essere dimesso dall'ospedale per andare in day hospital, cosa che non è stata possibile perché non avevamo le condizioni abitative per ospitarlo dove abitavamo, LA FIR NON C'ERA.**
- **Quando ci aspettavamo che qualcuno ci chiedesse come stavamo vivendo per così tanti mesi, lontani dal nostro paese, LA FIR NON C'ERA.**
- **Quando si è dovuto decidere il ritorno in Argentina, il trasferimento degli effetti personali di Ramiro nel nostro paese (che sicuramente avremmo dovuto lasciare in Italia), la logistica per il trasferimento di un ragazzo con disabilità, LA FIR NON C'ERA.**
- **Quando si è dovuto gestire l'acquisto della sedia a rotelle, del tripode e del deambulatore, per poter mobilitare Ramiro, LA FIR NON C'ERA.**

Che dire di più: Lei, Sig. Presidente della FIR, NON C'ERA.

Nonostante, secondo le sue dichiarazioni, l'AIR ed il suo Presidente Stefano Di Salvatore non abbiano nulla a che fare con la FIR, né vantino alcuna carica lì, chi ha reso possibile tutto quanto sopra è stato lo stesso Stefano Di Salvatore per l' AIR insieme al Rugby Viadana attraverso il suo Presidente Giulio Arletti ed al suo Manager Ulises Gamboa.

Del Sig. Consigliere Fava, che Lei ha designato per occuparsi della questione, ci sarebbe piaciuto conoscere il suo volto o almeno la sua voce.

P. S.: ci teniamo inoltre a farvi sapere che l'unico aiuto economico che abbiamo ricevuto in quasi un anno, ormai a breve, è stato da parte del Rugby Viadana, che ha ricevuto donazioni da Società Sportive amiche come il Rugby Colorno, dalle raccolte per la vendita di magliette che tifavano per Ramiro, da persone che vogliono bene a nostro figlio, e dallo stesso Giulio Arletti. A tutti loro va un infinito GRAZIE.

Continua la Procura nel suo atto di deferimento:

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

- *“che, alla luce della decisione assunta in via definitiva dalla Corte federale d'appello, è accertato in via definitiva in ambito federale che la richiesta di rimborso formulata dall'Avv. Di Salvatore per conto di Ramiro Finco anche con la lettera de qua era indebita in quanto gran parte delle somme richieste erano state anticipate dalla Rugby Viadana 1970 s.r.l. s.s.d., e l'Avv. Di Salvatore non poteva ignorarlo;*
- *che le affermazioni dell'Avv. Di Salvatore risultano gravemente lesive della reputazione del Presidente federale e di tutta la Federazione, segnatamente quando scrive «essendomi negato immotivatamente l'opportuno leale rapporto con il vertice federale la FIR», e poi «con comunicazione via e-mail, ha incautamente 'congelato' la preziosa collaborazione fatta di competenza, passione, disponibilità e professionalità, a beneficio del mondo del rugby italiano -giocatori/ società e la stessa FIR»;*
- *che, infatti, tali affermazioni imputano indebitamente al Presidente federale di aver negato all'Avv. Di Salvatore un opportuno leale rapporto e alla Federazione di aver «incautamente congelato la preziosa collaborazione» dell'Associazione di cui l'indagato era presidente, della quale vengono in modo autoreferenziale decantati i meriti in contrapposizione alle pretese responsabilità della FIR e dei suoi organi;*
- *che le affermazioni dei genitori di Ramiro Finco risultano parimenti gravemente lesive della reputazione del Presidente federale Marzio Innocenti, del Consigliere federale Giovanni Fava e di tutta la Federazione, e – con l'allegazione alla propria comunicazione – l'Avv. Di Salvatore se ne è assunto la responsabilità essendo appunto autore della diffusione di tali scritti;*
- *che, in particolare, le affermazioni dei genitori di Ramiro Finco di tal fatta di cui risponde il deferito sono quelle sopra evidenziate in carattere **grassetto** in quanto imputano ingiustamente e in modo contrario al vero il disinteresse e il cinismo della Federazione, del Presidente Federale Marzio Innocenti e del Consigliere Giovanni Fava per la vicenda del giocatore, addirittura accusando il Presidente di voler solo apparire in occasione di una visita al ragazzo infortunato;*



TRIBUNALE FEDERALE

- *che, contrariamente a quanto riferito nelle suddette comunicazioni, la Federazione e i suoi dirigenti hanno svolto il proprio ruolo istituzionale in modo corretto tanto da aver fatto ottenere a Ramiro Finco il riconoscimento di un contributo annuo di 24.000,00 Euro;*
- *che l'invio di tale comunicazione all'intera dirigenza federale, ma soprattutto a tutte le società affiliate rivela finalità chiaramente lesive della reputazione della Federazione, del Presidente federale Innocenti e del Consigliere federale Fava (peraltro, presso gli elettori dei dirigenti federali), non essendo altrimenti giustificata la trasmissione di tali comunicazioni a tutte le società;*
- *che la condotta è provata documentalmente;*
- *che tale condotta integra gli illeciti di cui agli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, nonché di cui agli artt. 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIR, aggravati dalle circostanze di cui all'art. 10 lett. b (aver arrecato danni all'organizzazione), lett. g (aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio) dello stesso regolamento”.*

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, ai sensi dell'art. 81.4 del Regolamento di Giustizia F.I.R., la Procura Federale, in persona del Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi

DEFERISCE

l'avv. Stefano Di Salvatore avanti il Tribunale federale per avere con la lettera datata 23.02.2022 e rispettivi allegati, trasmessi agli organi federali, nonché a tutte le società affiliate, leso la reputazione della Federazione, del Presidente federale Marzio Innocenti e del Consigliere federale Giovanni Fava, ciò in violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, nonché degli artt. 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIR, aggravati dalle circostanze di cui all'art. 10 lett. b (aver arrecato danni all'organizzazione) e lett. g (aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio) del Regolamento di Giustizia Sportiva FIR.



TRIBUNALE FEDERALE

II - Il Di Salvatore si difende con memoria ritualmente depositato nella quale sostiene in via pregiudiziale

- che, l'articolo 67 del Regolamento di Giustizia FIR, comma 1, statuisce che "... entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione ...";

- che, l'articolo 76 del Regolamento di Giustizia FIR, comma 1, statuisce che "... il termine per la pronuncia delle decisione di primo grado è di novanta giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare, esercizio che decorre dalla data di iscrizione nel Sistema di Giustizia Sportiva ...";

- che, il procedimento *de quo*, rubricato P.F. FIR/2023/0032, in entrambi gli atti della Procura FIR - sia nell'atto di avviso di conclusione indagini ex art. 81.4 RGS che nell'atto di deferimento -, riporta in premessa "...che il procedimento indicato in oggetto veniva iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI il 5 dicembre 2023 ..."; (cfr. doc. 1 e 2, pag.1)

- che, ex art.76 R.G. FIR, comma 1, tale termine di 90 giorni appare spirato, essendo trascorsi 135 giorni dal 05.12.2023 al 18.04.2024, data di fissazione udienza, poi rinviata alla data del 09.05.2024 (per ulteriori 21 giorni);

- che, ex art.76 R.G. FIR, comma 4 e 6, tale procedimento disciplinare deve essere dichiarato estinto dichiarando, sin d'ora, che l'incolpato non ha intenzione di opporsi all'estinzione del giudizio.

Aggiunge il Di Salvatore: "*Per mero tuziorismo difensivo, senza con ciò voler modificare le circostanze pregiudiziali né rinunciare ad esse, l'incolpato Stefano Di Salvatore, Presidente dell'AIR – Associazione Italiana Rugbisti, era stato incaricato da Ramiro Finco e dai genitori Alfredo Aldo Finco e Alejandra Claudia Navarro di iniziative di vario genere, così come riportato nelle dichiarazioni sottoscritte in data 29.04.2023 e 12.12.2023 (doc. 6 e 7)*".

*

Nella udienza tenutasi il 9 maggio 2024 il Di Salvatore, richiamandosi alle difese, ritualmente svolte e di cui alla memoria, in ogni caso dichiarava come



TRIBUNALE FEDERALE

“nella lettera aperta diffusa alle società non ci sia niente di offensivo ma solo la ricostruzione della verità dei fatti” chiedendo in ipotesi di essere rimesso in termini per approntare più compiute difese di merito.

La Procura chiedeva la condanna ad anni 1 di interdizione opponendosi a tutte le richieste di controparte”.

*

III – MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale affronta preliminarmente la sollevata questione dei termini e rileva come la dicitura dell’art. 76 comma 1 del regolamento di giustizia può condurre ad un equivoco che però viene risolto, fugando ogni dubbio, da una disamina appena approfondita.

Come richiamato dal Di Salvatore nella sua difesa, il termine di 90 giorni è prescritto per *“la pronuncia della decisione di primo grado e decorre dalla data di iscrizione nel sistema di Giustizia Sportiva”*.

Preso atto della (non felice) formulazione della norma al tribunale appare ragionevole e non contrastabile da interpretazioni diverse il fatto che il dies a quo da cui far decorrere il termine (assegnato al Tribunale per la pronuncia della decisione di primo grado) non possa che individuarsi nel momento dell’instaurazione del procedimento ex art. 65 comma 1 punto A quindi intendersi come iscrizione del fascicolo, con l’atto di deferimento, nel sistema di Giustizia Sportiva presso la segreteria del Tribunale Federale.

Diversamente opinando, se cioè il termine dovesse decorrere dall’inserimento nel sistema inteso come avvio delle indagini da parte della Procura Federale, allora sarebbe “inutiliter data”, dal momento che sarebbe sempre consumato, integralmente o parzialmente, dal tempo occorrente ed utilizzato per le fasi propedeutiche al deferimento.

Il che – evidentemente – non è possibile.

Dalla risoluzione in tali sensi della pregiudiziale avanzata consegue il rigetto della istanza di remissione in termini, dal momento che una siffatta decisione (quella di rimettere la parte in termini) deve essere strettamente correlata ad una circostanza che di fatto non abbia consentito al difensore di svolgere determinate attività processuali. Nel caso specifico non si può ravvisare nessuna circostanza di fatto impeditiva del corretto e pieno esercizio del diritto di difesa ma solo una (errata) interpretazione della decorrenza di termini in relazione alla quale la parte avrebbe potuto comunque svolgere difese



TRIBUNALE FEDERALE

compiute, che peraltro ha anche, in via di subordine e sia pure succintamente, svolto.

*

IV - Tutto ciò premesso – ed affrontando il merito – il Tribunale ritiene che dall'esame degli atti emerga la responsabilità del Di Salvatore anche oltre le dimensioni prospettate dalla Procura Federale. -

La cosiddetta "*lettera aperta*", redatta e sottoscritta dai genitori dell'atleta Ramiro Finco non tesserati, contrariamente a quanto sostenuto, non contiene "*la ricostruzione della verità dei fatti*" ma una serie di affermazioni critiche verso la FIR ed in particolare verso il Presidente accusato di indifferenza, di cinismo e di condotte riprovevoli.

Orbene, se tali affermazioni dei genitori dell'atleta Finco fossero state inviate solo al Presidente e/o agli organi federali FIR, seppur contrarie all'effettiva realtà fattuale, ed esorbitanti rispetto al diritto di critica, sarebbero state giustificabili in virtù dello stato di agitazione e preoccupazione in cui vivevano in quel momento i genitori dell'atleta Finco.

Viceversa, tali affermazioni, non possono trovare medesima giustificazione nei confronti del Di Salvatore il quale, facendole proprie come allegate alla lettera accompagnatoria ed indirizzandole a tutte le società affiliate, ha platealmente utilizzato un mero sfogo di preoccupati genitori, traducendolo in una rabbiosa invettiva, peraltro non motivata e inviata, con propria iniziativa, a soggetti del tutto estranei ed influenti rispetto alla vicenda specifica.

Ciò al solo, evidentissimo scopo di sporcare agli occhi dell'intera comunità rugbistica l'immagine della FIR, del suo presidente e dei suoi organi. Condotta censurabile sotto molteplici aspetti.

Dunque il punto sottoposto all'esame del Tribunale è il contenuto della lettera aperta e la portata della sua trasmissione non solo al Presidente FIR - operata dal tesserato Di Salvatore in qualità di Presidente AIR, con lettera accompagnatoria anch'essa critica - ma diffusa contestualmente ai Consiglieri Federali, Organi territoriali, Società affiliate FIR, Direttore generale, Direttore amministrativo.

Il tenore e le frasi contenute nella lettera sono oggettivamente e gravemente lesive della reputazione e della dignità della FIR e dei suoi organi, del Presidente e del consiglio Fava.

In particolare, le parti in cui testualmente viene affermato:

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

- Quando abbiamo dovuto gestire il trasferimento al "Santa Lucia", LA FIR NON C'ERA.
- Quando abbiamo dovuto gestire ed acquistare gli apparecchi ortopedici, LA FIR NON C'ERA.
- Quando il Dott. Salvia (Direttore Sanitario del Santa Lucia) ha dovuto spiegarci la situazione e la riabilitazione possibile per Ramiro, LA FIR NON C'ERA.
- Quando Ramiro stava per essere dimesso dall'ospedale per andare in day hospital, cosa che non è stata possibile perché non avevamo le condizioni abitative per ospitarlo dove abitavamo, LA FIR NON C'ERA.
- e Quando ci aspettavamo che qualcuno ci chiedesse come stavamo vivendo per così tanti mesi, lontani dal nostro paese, LA FIR NON C'ERA.
- Quando si è dovuto decidere il ritorno in Argentina, il trasferimento degli effetti personali di Ramiro nel nostro paese (che sicuramente avremmo dovuto lasciare in Italia), la logistica per il trasferimento di un ragazzo con disabilità, LA FIR NON C'ERA.
- Quando si è dovuto gestire l'acquisto della sedia a rotelle, del tripode e del deambulatore, per poter mobilitare Ramiro, LA FIR NON C'ERA.

Che dire di più: Lei, Sig. Presidente della FIR, NON C'ERA.

Nonostante, secondo le sue dichiarazioni, l'AIR ed il suo Presidente Stefano Di Salvatore non abbiano nulla a che fare con la FIR, né vantino alcuna carica lì, chi ha reso possibile tutto quanto sopra è stato lo stesso Stefano Di Salvatore per l' AIR, insieme al Rugby Viadana attraverso il suo Presidente Giulio Arletti ed al suo Mana Ulises Gamboa.

Del Sig. Consigliere Fava, che Lei ha designato per occuparsi della questione, ci sarebbe piaciuto conoscere il suo volto o almeno la sua voce.

Dette espressioni, rese proprie dal Di Salvatore con la propria allegazione, risultano chiaramente aggressive e diffamatorie, oltre il consentito in quanto oltrepassano i limiti della legittima critica ed assurgono alla gravissima violazione dei doveri incombenti sul tesserato ai sensi degli artt. 20.1 e 21.1 RDG in quanto offensivi e per di più diffusi come detto pubblicamente e con intenzione evidentemente e consapevolmente denigratoria.

Per questi motivi, e pur non ricorrendo, ad avviso del Tribunale, le aggravanti contestate, il Di Salvatore va condannato alla sanzione di anni 1 di interdizione per violazione degli artt. 20.1 e 21.1 del RDG.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

PQM

Il Tribunale Federale respinge l'eccezione relativa al decorso dei termini formulata dall'incolpato Di Salvatore in quanto infondata;

disattende l'istanza di rimessione in termini;

accoglie la richiesta della Procura federale e condanna Di Salvatore Stefano alla sanzione di anni 1 di interdizione per la violazione degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo, degli artt. 20.1 e 21.1 del RG, escluse le aggravanti contestate.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14/05/2024

PUBBLICATA

IL 15/05/2024

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it